



# ASSICURAZIONI GENERALI. VENEZIA

SOCIETÀ ANONIMA ISTITUITA NELL'ANNO MDCCCXXXI

PREMIATA ALLE PRINCIPALI ESPOSIZIONI NAZIONALI

Capitale Sociale L. 11,812,500 — Capitale versato L. 3,543,750

Fondi di garanzia L. 172,207,313.56 — Cauzione versata al Regio Governo L. 22,881,068.—

N. 78.

**Bollettino Mensile**

Agosto 1899

## Ramo Vita

MESE	PRODUZIONE				DANNI ANNUNCIATI
	PROPOSTE PRESENTATE		POLIZZE EMESSE		
	N.	Somma L.	N.	Somma L.	Somma L.
Luglio . . . . .	998	7,754,749,13	808	6,173,356,47	343,922,91
Mesi precedenti. . .	5799	46,183,111,00	4829	39,908,447,83	3,020,963,92
<b>Totale</b>	<b>6797</b>	<b>53,937,860,13</b>	<b>5637</b>	<b>46,081,804,30</b>	<b>3,364,886,83</b>

In seguito a nuovo versamento effettuato lo scorso mese, la cauzione che prestiamo al R. Governo a sensi dell'articolo 145 del codice di commercio, ammonta ora a L. 22,881,068.

## Ramo Incendi

### Spese pei pompieri nell'estinzione degli incendi

Facciamo seguito alle informazioni del bollettino N. 53, dando posto ad una bellissima sentenza del Conciliatore di Prato, il quale, sulla base della tesi accolta dalla Cassazione Fiorentina colla sua sentenza 24 febbraio 1898 comunicatavi con apposita circolare, respingeva le pretese del Comune di Prato che voleva la rifusione della spesa dei pompieri nell'estinzione di un incendio. L'acutezza delle osservazioni fatte con animo indipendente e la dottrina



di quel magistrato, sebbene modesto, persuasero il Comune ad accettarne il giudizio, — e a noi riuscì di non poca compiacenza il rilevare come questa questione sia divenuta ormai familiare anche fra le autorità minori in modo da riprometterci il loro appoggio in ogni caso, — evitando così di provocare nuovamente il responso del Magistrato Supremo.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

UMBERTO PRIMO

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Vice Giudice Conciliatore del Comune di Prato in Toscana ha proferita la seguente

**SENTENZA**

nella causa vertente fra

**Comune di Prato**, rappresentato in giudizio dal Sig. Co. Eugenio Niccolini, Sindaco, attore, e

**Caponi Evaristo**, domiciliato in Prato, convenuto, e

**Società delle « Assicurazioni Generali di Venezia »** spontaneamente comparsa in garanzia per mezzo del suo Rappresentante Coppini Ferdinando.

Con atto di citazione 8 ottobre 1898 l' Ill. mo sig. conte dottor Antonio Noris nell' interesse del Comune di Prato del quale a quel tempo era R. Commissario Straordinario, chiamava in giudizio il sig. Caponi Evaristo per ottenere mediante Sentenza provvisoriamente eseguibile, nonostante opposizione od appello e senza cauzione, la condanna di lui al pagamento della somma di Lire Novantotto e Centesimi cinquanta, di cui L. 10 per noleggio di attrezzi, macchine ecc. dell' Arsenal dei Pompieri del Comune suddetto e L. 88.50 per rimborso di emolumenti al personale che prese parte alle operazioni dell' estinzione dell' incendio verificatosi il 6 Settembre 1897 in un fondo di proprietà dello stesso Caponi.

All'udienza del 20 Ottobre per l' attore comparve il Sig. Dott. Tommaso Franchi Segretario del Comune e per il convenuto comparve il Sig. Alfonso Lastrucci, mandatari rispettivamente delle parti in ordine a procura stessa in calce all'atto di citazione.

Il mandatario dell'attore N. N. insistè come in citazione; ed il mandatario del convenuto, prima di ogni altra eccezione e deduzione, chiese di chiamare in garanzia la Compagnia assicuratrice, perchè, in conformità degli obblighi da essa assunti verso l'assicurato col contratto d'assicurazione (Tit. 7



Art. 1), lo avesse rilevato indenne dalle spese di rimborso reclamato dal Comune.

A questo punto la Società delle Assicurazioni generali di Venezia, a mezzo del suo rappresentante Sig. Ferdinando Coppini, intervenne spontaneamente in causa e dichiarò di assumere la garanzia del convenuto Caponi, impugnando quindi, in base al disposto della Legge Comunale e Provinciale ed alle massime di Giurisprudenza relative, ogni diritto nel Comune di avere il rimborso di quanto si chiede in citazione, essendo tutte le spese relative ad estinzione d'incendi a carico del Comune.

Il mandatario dell'Attore non si oppose all'intervento in causa per garanzia della Società assicuratrice, aggiungendo solo che l'unico interessato previsto dall'art. 80 del vigente Regolamento dei Pompieri era e doveva essere il Sig. Caponi Evaristo che doveva esser quindi l'unico e vero debitore verso il Comune. Aggiunse inoltre che il diritto spettante al Comune per ripetere la somma da lui anticipata per l'estinzione dell'incendio di che in atti, nonostante la più recente giurisprudenza, esisteva ed era efficace tuttora, provenendogli, più che dalla Legge Comunale e relativo Regolamento, dal Motuproprio Sovrano di Pietro Leopoldo Primo 21 Settembre 1785, che nelle Provincie Toscane è tuttora in vigore non essendovi stato derogato dalle più moderne Leggi.

All'udienza infine del 18 Febbraio decorso le parti insisterono nelle conclusioni spiegate, mentre l'intervenuto in garanzia, eccepì l'inattendibilità del Motuproprio citato nella risoluzione della soggetta controversia, essendo stato abrogato dalla nuova Legge Comunale e Provinciale la quale, come ritenne anche recentemente la Cassazione Fiorentina, pone le spese concernenti l'estinzione degli incendi a carico del Comune.

Dopodichè, accordata alle parti la facoltà di produrre delle note defensionali, quali vennero solo presentate nell'interesse del Comune, la causa fu assegnata a Sentenza.

### Su di che

In diritto; *Innanzi tutto si può ritenere legittima la chiamata in causa ed il successivo intervento della Compagnia delle Assicurazioni Generali di Venezia, risultando evidente l'interesse, che in una causa di questo genere l'assicuratore ha comune con l'assicurato.*

Giustamente osservava nelle sue note defensionali la Difesa del Comune di Prato che la massima adottata dalla Cassazione fiorentina colla sua Sentenza 24 Febbraio 1898, contrasta con il concetto generale informante molte delle nostre Leggi amministrative; per il quale ad esempio il Comune può ripetere le spese che fosse per incontrare applicando gli articoli 76 e 378 della Legge sui Lavori pubblici e l'Art. 111 del Regolamento d'Igiene e Sanità pubblica; ma di ciò non ha colpa la Magistratura giudicante, bensì quel Potere Legislativo che, pur legiferando troppo, si scordò spesso d'informare le Leggi speciali ai concetti contenuti nella Legge Generale, cagionando sempre confusione e contrarietà di giudicati.



Infatti la Legge Generale nel Giure Amministrativo è l'attuale Legge Comunale e Provinciale. In essa si trovano ad ogni piè sospinto disposizioni e facoltà devolute ai Prefetti ed ai Sindaci riguardanti materie speciali che vengano in precedenza o dipoi codificate e svolte maggiormente in Leggi speciali, quali ad esempio quelle sui Lavori pubblici, sulla pubblica sicurezza e sulla Igiene.

Nella stessa Legge generale troviamo che i Comuni debbono provvedere obbligatoriamente alle spese di polizia locale che sono dipoi enumerate in modo dimostrativo soltanto.

(continua)

### Società anonima Italiana di Assicurazioni contro gli Infortuni di Milano.

MESI	DANNI ANNUNCIATI			
	MORTE	INVALIDITA'	INABILITA'	TOTALE
	1	2	3	1 - 2 - 3
Mese di Luglio . . . . .	12	14	1747	1773
Mesi precedenti . . . . .	52	110	8606	8768
<b>Totale</b>	<b>64</b>	<b>124</b>	<b>10353</b>	<b>10541</b>

### Personale

Venne nominato Agente Principale:

A Catania la Ditta sociale Platania e Salmons.

Vennero nominati Commissari di avaria Ramo Trasporti:

A Lesina	Austria Ungheria	Cap. Domenico Novak - Agente della Società Topich e C.
» Bruxelles	Belgio	William W. Petersen
» Aarhuus	Danimarca	I. P. Seiersen
» Dresda	Germania	Max Keller, Kl. Packhofstr 3.
» Helgoland	»	Claus Siemens
» Magonza	»	Hugo Wolf
» Prevesa	Turchia	Cristoforo C. Rizos
» Mersina	Asia minore	Max Brazzafolli
» Rodi	»	vacante
» Lorenzo-Marquez	Africa	Wilcken e Ackermann
» Delagoa-Bay	»	vedi Lorenzo-Marquez
» Gibuli	»	Vittorio Selnitz
» Johannesburg	»	The Austro-Italian Trading C. Lim.
» Tripoli	»	Enrico Labi.

Cessò dalle funzioni di agente viaggiatore il signor Stuccolo Vincenzo.

### La Direzione Veneta

VENEZIA - Tip. EREDI TONDELLI

